

REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 1668 / 2020 - registro repertorio

N. 14 / 2020 - registro contratti

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l'impresa Nefer s.r.l., per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. finalizzati alla messa in sicurezza immediata delle strutture afferenti alla banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona, per l'importo complessivo di Euro 450.314,68, I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

C.U.P.: J37G20000480005, C.I.G.: 8367776B31.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre,

14/09/2020

in Ancona, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;

Avanti a me, Dott. Luca GRISOSTOMI, Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ufficiale Rogante nominato con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 24, del 06/02/2018, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827,

si sono costituiti i Signori:

- Ing. Pellegrini Gianluca, nato a Chiaravalle (An) il 17/03/1959, domiciliato dove di seguito per la carica, codice fiscale PLLGLC59C17C615C, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento

amministrativo inerente i lavori di cui in epigrafe, ciò – in esecuzione della Deliberazione Presidenziale dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale n° 148 del 08/07/2020 – in nome e per conto dell'Autorità medesima, quest'ultima Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni avente sede in Ancona al Molo S. Maria - Porto (codice fiscale 00093910420), nel seguito del presente atto chiamata "Autorità";

- Caccamo Alfio, nato il 30/09/1970 a Paternò (CT), domiciliato dove di seguito per la carica, codice fiscale n. CCCLFA70P30G371C, il quale interviene, in qualità di Istitore, in nome e per conto dell'impresa Nefer s.r.l. avente sede in Pieve Torina (Mc) in Via P. Mattarella cv. 10, Codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Macerata n. 01562710432 (numero R.E.A. 16260), in virtù di poteri conferiti come da visura storica della società Nefer s.r.l. documento n. T403598795 estratto dal Registro Imprese in data 14/09/2020, nel seguito del presente atto chiamata "Impresa".

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- la Legge n. 84/94 sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

– con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n° 148 del 08/07/2020, si è proceduto ad approvare la perizia tecnica riguardante i lavori di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. finalizzati alla messa in sicurezza immediata delle

strutture afferenti alla banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona, assunta al protocollo dell'Autorità con n. 7350 in data 25/06/2020, gli stessi stimati interamente nella forma a misura per un importo complessivo pari ad € 624.048,16;

- sempre con Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 148 del 08/07/2020, i summenzionati lavori sono stati affidati all'Impresa, al netto dello sconto in ribasso con la medesima concordato mediante apposito Verbale per il 28,00% rispetto all'importo della perizia tecnica di cui sopra, ciò ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato;
- detti lavori fanno capo alle circostanze della somma urgenza di cui all'apposito Verbale redatto dal Dirigente Tecnico dell'Autorità in data 04/06/2020, in relazione alle quali l'Impresa veniva direttamente coinvolta proprio per il carattere dell'assoluta tempestività nella fattispecie dovuta a tutela della pubblica incolumità oltre che dell'interesse collettivo;
- nei confronti dell'Impresa è stata accertata la sussistenza degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- nei confronti dell'Impresa, si è provveduto ad attivare le dovute richieste di comunicazione antimafia alla competente Prefettura tramite l'applicativo B.D.N.A., ciò al fine di verificare l'insussistenza di cause di esclusione da appalti ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, verificando altresì che la medesima risulta iscritta presso l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura di

Macerata fino alla data del 03/02/2021 ;

–l'Impresa, con nota prot. n. 9631 del 26/08/2020, ha presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;

–in base al D.U.R.C. acquisito dall'Autorità, risulta attestata la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria;

–il Legale Rappresentante dell'Impresa ha ottemperato alla presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

tutto ciò premesso e considerato, i componenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Autorità dà in appalto all'Impresa, che accetta, lavori di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. finalizzati alla messa in sicurezza immediata delle strutture afferenti alla banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona, per l'importo complessivo di Euro 450.314,68, in conformità alla specifica perizia progettuale acquisita al protocollo dell'Autorità medesima con n. 7350 in data 25/06/2020.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento in materia di contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti seppur non materialmente allegati:

- 1) la perizia tecnica assunta al protocollo dell'Autorità con n. 7350 in data 25/06/2020, composta dalla Relazione generale, dai Tabulati di calcolo, dalla Tavola grafica, dal Computo metrico estimativo;
- 2) il Piano di sicurezza e coordinamento redatto a cura dell'Autorità per i suddetti lavori di somma urgenza;
- 3) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. per i lavori di cui trattasi ed approvato dall'Autorità;
- 4) il Verbale sottoscritto dall'Autorità e dall'Impresa in data 25/06/2020 per il concordamento dello sconto in ribasso relativamente ai lavori in parola.

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti dell'Autorità.

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Autorità all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, interamente nella forma a misura, è stabilito nella somma di euro 450.314,68 (diconsi quattrocentocinquantamilatrecentoquattordici/68 euro), al netto dello sconto in ribasso del 28,00% offerto al riguardo dall'Impresa.

Tale corrispettivo non è imponibile di I.V.A. ai sensi dell'art. 9 – 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

Detto corrispettivo, appunto perché definito a misura, sarà definito a consuntivo sulla base delle quantità rilevate dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'Impresa, nonché ai prezzi unitari contemplati nel Computo metrico estimativo della perizia tecnica di cui al precedente articolo al netto dello sconto in ribasso offerto dall'Impresa medesima.

Sono fatte salve le variazioni in più o in meno disposte espressamente dalla committenza ai termini di legge.

All'Impresa sarà corrisposto, previa acquisizione del D.U.R.C., il pagamento per stati di avanzamento Lavori dell'importo minimo di Euro 100.000,00 secondo quanto contabilizzato dal Direttore Lavori, con saldo finale dell'intero compenso ad essa dovuto al termine dei lavori di cui al presente atto entro il termine di n. 30 giorni dalla data di emissione dell'apposito Certificato di regolare esecuzione da parte del competente Direttore dei lavori ed approvato dal responsabile del procedimento. Ogni pagamento avverrà a mezzo rimessa diretta dell'importo dovuto, previo ricevimento della dovuta nota di fattura fiscale.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine massimo di esecuzione dei lavori è stabilito in n. 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

Resta comunque stabilito al riguardo che, stanti le circostanze della somma urgenza a cui i lavori appaltati fanno capo, l'Impresa opererà con la massima sollecitudine possibile, mettendo in atto ogni propria disponibile risorsa.

Articolo 5 PENALI

Per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del termine contrattuale, l'Autorità applicherà una penale nella misura pari allo 1,0 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al decimo dell'importo del presente contratto, che verrà iscritta nello stato finale a debito dell'Impresa.

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga altresì:

- a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore, nonché in ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia di opere pubbliche;
- b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque previsti dalle disposizioni legislative nella fattispecie ricorrenti, di qualunque ordine e grado;
- c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
- d) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- f) ogni qualvolta dovuto, ad aggiornare il piano operativo di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
- g) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha prestato, a mezzo di polizza fideiussoria n. 1/52456/96/172356581 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni, agenzia di di Camerino in data 31/07/2020, la cauzione definitiva ammontante ad euro 82.676,64, che si trova depositata in originale agli atti dell'Autorità.

In tutti i casi di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Autorità potrà rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l'Impresa sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all'uopo verranno stabilite dall'Autorità.

L'impresa, inoltre, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. 1/52456/88/172359076, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, in data 07/08/2020, ha provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con massimale assicurato pari all'importo contrattuale a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in relazione alle opere da eseguire, nonché euro 500.000,00 a

garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il collaudo tecnico amministrativo, per i lavori in argomento, viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, da emettersi a cura del Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il suddetto certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo al termine dei due anni successivi alla data della sua emissione, durante i quali l'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, risponderà per eventuali difformità e vizi d'opera, ancorché riconoscibili, che venissero riscontrati.

Articolo 9 CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori appaltati è affidato all'ufficio della direzione dei lavori all'uopo nominato dalla stazione appaltante.

Articolo 10 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa ha l'obbligo di applicare integralmente le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono.

L'Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche successivamente alla scadenza degli stessi nelle more del loro rinnovo.

L'Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali associazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, l'Autorità, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 11 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di urgenza giustificino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi.

Qualsiasi comunicazione dell'Autorità e del Direttore dei lavori eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.

Articolo 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente contratto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. A tale fine, titolari del trattamento sono l'Autorità e l'Impresa stesse; l'Autorità nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile Unico del Procedimento per le opere di che

trattasi. Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e delle modalità ivi previste.

Articolo 13 DECORRENZA OBBLIGAZIONE

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua sottoscrizione.

Articolo 14 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona.

Articolo 15 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'Impresa.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n° 633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono imponibili di I.V.A..

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità assoluta del presente contratto così

come previsto dall'art.3 comma 8 della richiamata Legge. L'Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss. mm. ii..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 17 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e in maniera specifica ed esplicita le previsioni di cui all'art. 3 del presente contratto riferite al corrispettivo e alle modalità di pagamento. A seguito degli impegni assunti col presente contratto dall'Impresa aggiudicataria, nella sua qualità su esposta, riconosciuta regolare la costituzione della cauzione definitiva descritta nel presente contratto,

A F F I D A

all'Impresa Nefer s.r.l. l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di appalto in esso richiamato.

=====

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei componenti che dichiarano averne esatta conoscenza.

=====

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, in n. undici pagine intere e diciannove righe della dodicesima, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati sono in corso di validità.

Firmato: Gianluca Pellegrini firmato digitalmente

Alfio Caccamo firmato digitalmente

Luca Grisostomi firmato digitalmente